

Delibera n. 75/2020

Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni presentata da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. relativa al procedimento avviato con delibera n. 20/2020, del 30 gennaio 2020.

L'Autorità, nella sua riunione del 26 marzo 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART), e in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede, tra l'altro, *“a garantire (...) condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)”*, e il comma 3, lettera f), il quale prevede, tra l'altro, che l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti”*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* (di seguito anche: *“d. lgs. n. 112/2015”*), ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *“1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete* (di seguito anche: PIR), *provvede al suo periodico aggiornamento e procede*

ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura”;

- *l'articolo 37, commi 3, 8, e 14, lettera a), ai sensi del quale “L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*
- *l'Allegato III, commi 1, 2 e 3, secondo il quale “1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risulterne influenzato. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non può essere superiore a dodici mesi prima della sua entrata in vigore”;*
- *l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;*

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, e in particolare gli articoli 8 e 9;

VISTA la delibera n. 20/2020, del 30 gennaio 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 1798/2020), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (di seguito anche: la Società o FSE), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, *“per non aver pubblicato, a tutt'oggi, il PIR 2020, contenente le condizioni di accesso all'infrastruttura e ai servizi connessi valevoli nel corso dell'orario 2019-2020, da portare a conoscenza delle imprese ferroviarie e dei richiedenti capacità, in*

adempimento dell'obbligo disciplinato dall'articolo 14, commi 1 e 5, e dall'Allegato III del d.lgs. 112/2015";

VISTA le note del 28 febbraio e del 2 marzo 2020 (rispettivamente assunte agli atti dell'Autorità con prott. ART nn. 3447/2020 e 3463/2020, del 2 marzo 2020) con le quali FSE ha presentato una proposta di impegni (allegata alla presente delibera), al fine di ottenere la chiusura del procedimento, avviato con la menzionata delibera n. 20/2020, senza l'accertamento dell'infrazione;

CONSIDERATO che, con tale proposta, la Società, in sintesi, si è impegnata, con riferimento alla violazione dell'articolo 14, commi 1 e 5, e dall'Allegato III del d.lgs. 112/2015, a:

- pubblicare sul proprio sito internet, entro il 10 marzo 2020, la bozza definitiva del PIR 2020 che la Società intende sottoporre a consultazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. n. 112/2015, nonché a comunicare, entro la medesima data, alla Regione Puglia e alle altre parti interessate l'avvenuta pubblicazione del suddetto documento e a trasmetterne copia all'Autorità;
- pubblicare, inoltre, sul proprio sito internet, entro il 10 marzo 2020, la bozza di PIR 2021 che la Società intende sottoporre a consultazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. n. 112/2015, in cui saranno definite le regole e le procedure di allocazione della capacità sulla rete ferroviaria gestita dalla Società con riferimento all'orario di servizio dicembre 2020-dicembre 2021, obbligandosi altresì a dare evidenza, con specifico aggiornamento del suddetto PIR 2021, dello stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali che lo stesso gestore ha in programma di effettuare;

TENUTO CONTO altresì, che, nella suddetta proposta di impegni, la Società ha espresso esigenze di riservatezza con riferimento: I) alla stima dei costi previsti per l'attuazione degli impegni; II) alle informazioni relative ai contenuti delle bozze di PIR 2020 e 2021; III) agli specifici progetti di investimenti infrastrutturali da mettere in atto;

VISTA la nota del competente Ufficio dell'Autorità di cui al prot. ART n. 4116/2020, dell'11 marzo 2020, con la quale è stato richiesto a FSE di fornire chiarimenti, entro il 16 marzo 2020, in ordine alle esigenze di riservatezza prospettate con la suddetta proposta di impegni;

VISTA la nota del 13 marzo 2020, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 4333/2020, in pari data, a mezzo della quale FSE ha rappresentato, tra l'altro, con riferimento all'istanza di riservatezza presentata, di aver dato evidenza con la pubblicazione sul proprio sito internet, in data 10 marzo u.s., dei PIR 2020 e PIR 2021, e, pertanto, confermando la richiesta di riservatezza delle menzionate bozze di PIR 2020 e PIR 2021 già trasmesse all'Autorità, al fine di garantire la diffusione delle sole informazioni complete e definitive presenti nei suddetti documenti pubblicati ufficialmente;

CONSIDERATA fondata e accoglibile l'istanza di riservatezza, in quanto la mancata conoscenza dei dati oggetto della stessa non pregiudica l'utile partecipazione dei terzi interessati al procedimento di cui all'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;

- RILEVATO** che i citati PIR 2020 e PIR 2021, unitamente ai relativi allegati, risultano pubblicati sul sito internet di FSE;
- SENTITO** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;
- CONSIDERATO** che, nell'elaborazione del PIR 2021, la Società si impegna ad includere contenuti ulteriori, rispetto al PIR riferito al precedente orario di servizio, ed asseritamente connessi all'obiettivo di migliorare le condizioni di accesso alla rete ferroviaria regionale di competenza, tramite l'effettuazione di una serie di adeguamenti e potenziamenti tecnologici dell'infrastruttura, nonché a provvedere a specifico aggiornamento del menzionato PIR, dando evidenza dell'avanzamento dei suddetti interventi programmati entro 30 giorni dall'accoglimento degli impegni da parte dell'Autorità;
- RITENUTO** che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati, presentata dalla Società con le citate note del 28 febbraio e 2 marzo 2020, concernenti le violazioni contestate con la delibera n. 20/2019, appaia potenzialmente idonea all'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;
- RITENUTO** che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta di impegni presentata dalla Società;
- CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione – da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 5 e seguenti, del predetto Regolamento – sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 20/2019;
- CONSIDERATO** che, ai fini dell'eventuale approvazione definitiva della richiamata proposta di impegni, rimanga ferma la necessità che la Società renda disponibile al mercato, con adeguato anticipo, ogni informazione utile sull'avvio in esercizio e sullo stato di avanzamento degli interventi di cui trattasi;
- VISTA** la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell'Autorità”*, con la quale - tenuto conto di quanto disposto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene

conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, la proposta presentata da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con le note del 28 febbraio e 2 marzo 2020 (assunte rispettivamente agli atti dell'Autorità con prot. ART nn. 3447/2020 e 3463/2020, del 2 marzo 2020), (Allegati 1 e 2), con riferimento agli impegni citati in premessa, in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 20/2020;
2. è disposta la pubblicazione, con *omissis*, della proposta di impegni di cui al punto n. 1 sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, tenuto conto di quanto disposto al punto 1 della delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, citata in premessa, entro e non oltre cinquanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto n. 2. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Bernardo Argiolas, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto n. 5, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;
7. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 26 marzo 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)